

COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo

**Regolamento di disciplina dell'uso del Gonfalone e
dello Stemma del Comune**

(Approvato con Delibera di C. C. n. 21 del 29.11.2005)

INDICE

Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2 Il Gonfalone

Articolo 3 Custodia del Gonfalone

Articolo 4 Uso del Gonfalone

Articolo 5 Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

Articolo 6 Modalità per la concessione in uso e l'invio del gonfalone

Articolo 7 Scorta e collocazione del gonfalone

Articolo 8 Lo Stemma

Articolo 9 Concessione in uso dello stemma del Comune

Articolo 10 Modalità d'uso

Articolo 11 Riproduzione dello stemma del Comune

Articolo 12 Rinvio a norme di legge

ART. 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1) Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 4, comma 3, della Statuto del Comune e in osservanza al dettato legislativo di cui all'art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264, e successive modificazioni, disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma comunali.

ART. 2. IL GONFALONE

1) Il gonfalone del Comune di Brusaporto è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1962 e così descritto: “Drappo partito di bianco e di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune”.

2) Il Gonfalone è l’emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l’intera comunità locale.

ART. 3. CUSTODIA DEL GONFALONE

1) Il Gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio Comunale.

ART. 4. USO DEL GONFALONE

1) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa l’Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

2) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3) La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

ART. 5. UTILIZZO DEL GONFALONE NELL’AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE

1) L’Amministrazione Comunale può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività, escludendosi comunque quelle aventi connotazioni politiche di parte o che non siano espressione degli interessi della intera comunità locale.

3) L’invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell’iniziativa; sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

4) Analogamente, l’Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone, con servizio di Polizia Locale, in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6. MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L’INVIO DEL GONFALONE.

- 1) La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario
- 2) Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5) dovrà presentare apposita istanza al Sindaco.

ART. 7. SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Locale o da un dipendente comunale, in uniforme.
- 2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da Lui delegato, munito di fascia tricolore.
- 3) Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò un nastro tricolore apposto sul Gonfalone), riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 4) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore al fianco del Gonfalone del Comune.
- 5) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 8 STEMMA

Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1962 e così descritto: “ Di azzurro, alla vanga e al piccone di argento, manicati al naturale, posti in croce di S. Andrea, accompagnati in capo e in punta da un'ape d'oro, dal volo spigato. Sormontato da corona e circondato da due rami di quercia e di alloro decussati in punta”.

ART. 9. CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA DEL COMUNE

- 1) L'uso dello stemma del Comune - così come descritto nel decreto di concessione può essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte da enti o associazioni, avente sede nel territorio comunale, in tutti i campi dell'agire umano e che siano di rilevante interesse per la collettività locale.
- 2) Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
- 3) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
- 4) L'atto di concessione potrà dettare disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente o associazione concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 13.
- 4) Qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell'uso dello stemma, ovvero vengano meno i motivi che hanno permesso la concessione, può revocarne l'autorizzazione all'uso.
- 5) Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale la concessione medesima viene negata o revocata, debbono essere opportunamente motivati.

ART. 10 MODALITÀ D'USO

1) Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente o associazione, che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune, come previsto dallo Statuto comunale e dal decreto di concessione.

ART. 11 RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL COMUNE

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
- d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
- e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
- g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

ART. 12 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.